

# Rideterminazione del contributo di costruzione e tutela del privato

**Autore:** Biamonte Alessandro

**In:** Diritto amministrativo

Gli atti con i quali la Pubblica Amministrazione determina e liquida il **contributo di costruzione**, previsto dall'**art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001**, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'**art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990** né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio;

La Pubblica Amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (**art. 2946 c.c.**) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di **giurisdizione esclusiva** ai sensi dell'**art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.**, nel medesimo termine di dieci anni, anche con un'**azione di mero accertamento**.

## L'errore nella liquidazione del contributo

L'amministrazione comunale, nel richiedere i detti importi con atti non aventi natura autoritativa, agisce quindi secondo le norme di diritto privato, ai sensi dell'**art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241 del 1990**, ma si deve **escludere l'applicabilità dell'art. 1431 c.c.** a questa fattispecie, in quanto l'errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ed è quindi per lui in linea di principio riconoscibile, in quanto o riguarda l'applicazione delle tabelle parametriche, che al privato sono o devono essere ben note, o è determinato da un mero errore di calcolo, ben percepibile dal privato, errore che dà luogo alla semplice rettifica.

## La tutela dell'affidamento e buona fede

La **tutela dell'affidamento e il principio della buona fede**, che in via generale devono essere osservati

anche dalla pubblica amministrazione dell'attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l'oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione, di cui all'**art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001**, rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell'interessato con l'ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l'ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (**artt. 1175 e 1375 c.c.**), nell'ottica di una leale collaborazione volta all'attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell'interesse creditorio vantato dal Comune.

### **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/rideterminazione-del-contributo-costruzione-tutela-del-privato/>